

**DISCIPLINARE CORPO DEGLI ESPERTI DEL LIBRO GENEALOGICO
DEL CAVALLO DI RAZZA HAFLINGER**

**Art. 1
PRINCIPI GENERALI**

1. L'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia (ANACRHAI), secondo quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare del Programma Genetico della Razza, istituisce il "Corpo degli Esperti di Razza".
2. Il Consiglio Direttivo, al momento del suo insediamento nomina il Comitato consultivo del "Corpo Esperti" secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4.

**Art. 2
STRUTTURA DEL CORPO ESPERTI**

1. Il Corpo Esperti si compone di due figure entrambe identificate come tecnici del Libro Genealogico:
 - Esperti di Razza.
 - Giudici delle prove attitudinali (giudice PA).
2. L'Esperto di Razza è colui al quale il Consiglio Direttivo di ANACRHAI riconosce la capacità tecnica, la competenza specifica, l'obiettività e l'autorità per procedere all'esame e alla valutazione morfologica dei soggetti sia nelle mostre che nelle visite di iscrizione al Libro Genealogico.
3. Il giudice delle PA è invece la figura tecnica nominata dal Consiglio Direttivo di ANACRHAI per l'effettuazione delle valutazioni dei soggetti Haflinger nelle prove attitudinali ufficiali del Libro Genealogico e in tutti gli eventi e manifestazioni che vedano coinvolti soggetti Haflinger impegnati in attività equestri di carattere sportivo o amatoriale.
4. I giudici delle PA sono scelti nei ranghi FISE o di altra Federazione/Associazione sportiva che organizza attività equestri agonistiche o non agonistiche. Il giudice delle PA viene abilitato a operare nell'ambito del Libro Genealogico, esclusivamente, per la disciplina equestre per cui ha già il riconoscimento nella Federazione/Associazione sportiva da cui proviene.
5. La qualifica di Esperto del Libro Genealogico da chiunque acquisita nei modi previsti dal presente disciplinare dà diritto all'iscrizione nell'elenco ufficiale degli Esperti del Libro Genealogico che ogni anno viene pubblicato a cura dell'Ufficio Centrale. L'elenco è suddiviso in due sezioni:
 - a) Esperti di Razza;
 - b) Giudici delle PA.
6. Il rinnovo dell'incarico agli Esperti è effettuato dal Consiglio Direttivo al suo insediamento su indicazione del responsabile dell'Ufficio Centrale.

Art. 3
AMMISSIONE AI CORSI TIROCINI ED ESAMI

1. Esperti di Razza

a) Corsi di formazione

- ANACRHAI organizza periodicamente secondo le esigenze operative appositi corsi destinati alla formazione degli Esperti di Razza.
- I corsi si compongono di parti teoriche e di parti pratiche in campo secondo modalità stabilite dall'Ufficio Centrale in collaborazione con il Comitato consultivo (art.4).
- L'ammissione ai corsi di formazione è stabilita dall'Ufficio Centrale in collaborazione con il Comitato consultivo il quale può prevedere una selezione preventiva mediante esami teorici e pratici di ammissione.
- Il corso di formazione può prevedere delle sessioni di verifica intermedie della preparazione, in cui la Commissione di valutazione è costituita dai membri del Comitato consultivo. In occasione di tali eventuali verifiche può essere stabilito anche l'interruzione della ammissione al corso per quei candidati che rivelano un avanzamento insufficiente della loro preparazione.
- I corsi teorici possono essere frazionati in più incontri di approfondimento progressivo.
- Il tirocinio pratico avviene invece mediante affiancamento ad Esperti effettivi nel lavoro di campo sia in occasione di visite aziendali che in occasione di raduni del Libro Genealogico e mostre. La mancata o la parziale partecipazione dei candidati ai tirocini pratici comporta l'esclusione degli stessi dal corso di formazione.
- Il corso di formazione ha durata massima ordinaria di tre anni.
- Qualora venissero individuati dei candidati con comprovata esperienza nell'ambito della Razza Haflinger o tecnici che già possiedono la qualifica di Esperti per altre razze, la formazione potrà essere realizzata in forma semplificata attraverso un percorso più breve definito dal Comitato consultivo. Anche in questo caso la formazione si concluderà con il superamento delle prove di esame.

b) Esami

- Il corso di formazione si conclude con un esame che prevede una sessione teorica ed una sessione pratica. Le modalità d'esame sono stabilite dall'Ufficio Centrale in collaborazione con il Comitato consultivo.
- In linea generale l'esame è così strutturato:
 - **parte teorica:** domande sulle normative e sulla strutturazione del Programma Genetico, quesiti di zoognostica, genetica, sui criteri di valutazione morfologica della Razza e su provvedimenti tecnici della Commissione Tecnica Centrale (CTC);
 - **parte pratica:** prove di valutazione di soggetti sia ai fini selettivi del Libro Genealogico che simulando situazioni di mostra. Oltre alle valutazioni e alle classifiche i candidati saranno chiamati ad esporre pubblicamente le motivazioni e ad effettuare simulazioni di commenti in mostra.
- La Commissione d'esame sarà composta:
 - dal Presidente di ANACRHAI con ruolo di presidente della Commissione;
 - dai membri del Comitato consultivo;
 - dall'esperto in zootecnia membro della CTC nominato dal MASAF su proposta di ANACRHAI;

- Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

c) Nomina ad Esperto

- La nomina quale Esperto di Razza è conferita dal Consiglio Direttivo valutato l'esito degli esami.

2. Giudici delle PA del Libro Genealogico

a) Formazione

- I giudici delle PA dovranno seguire un apposito tirocinio teorico basato su incontri di approfondimento sulla Razza e sul Libro Genealogico organizzati dall'Ufficio Centrale e una parte pratica al seguito di giudici delle PA già in effettivo.
- Il tirocinio ha lo scopo di permettere al candidato di approfondire le caratteristiche specifiche della Razza Haflinger e le attività di carattere attitudinale previste dal Programma genetico sia sotto il profilo pratico e tecnico che sotto il profilo formale e regolamentare.
- L'ammissione alla formazione è stabilita dal Comitato consultivo.

b) Nomina a giudice PA

- La nomina è stabilita dal Consiglio Direttivo sentito il Comitato consultivo e valutato l'esito del tirocinio.

Art. 4

COMITATO CONSULTIVO DEL CORPO ESPERTI DI RAZZA

1. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un Comitato consultivo formato da:
 - il Direttore dell'ANACRHAI;
 - un rappresentante del Corpo degli Esperti che sarà obbligatoriamente scelto tra i ranghi degli Esperti di Razza;
 - un rappresentante dei Giudici attitudinali che sarà scelto invece nei ranghi dei giudici delle PA.
2. Il Comitato consultivo Esperti si occupa delle problematiche relative alla formazione e al funzionamento del Corpo degli Esperti e del loro operato. Ha l'obbligo, inoltre, di riferire al Consiglio Direttivo dell'ANACRHAI sul comportamento degli Esperti, l'espletamento del loro compito e su quanto riguarda il decoro ed il prestigio degli stessi.
3. Per le manifestazioni più importanti a carattere nazionale il Comitato consultivo nomina un supervisore scelto tra il comitato stesso o tra i componenti il Corpo Esperti, il quale avrà il compito di intervenire in supporto agli Esperti incaricati di effettuare le valutazioni in caso di dubbi o contestazioni.
4. Il Comitato consultivo rimane in carica sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio Direttivo di nuovo insediamento che li può riconfermare.

Art. 5

GESTIONE OPERATIVA DEL CORPO ESPERTI

1. La gestione del Corpo Esperti è affidata all'Ufficio Centrale.
2. All'Ufficio Centrale compete:
 - l'affidamento degli incarichi per qualsivoglia esigenza sia sul territorio nazionale che a livello internazionale; in questa attività l'Ufficio Centrale si avvale della collaborazione del Comitato consultivo Esperti; nelle designazioni è prevista, sin ove possibile e fatte salve emergenze, la turnazione periodica degli Esperti sul territorio e nei diversi eventi/mostre al fine di garantire la piena conoscenza da parte degli Esperti stessi della realtà d'allevamento e dell'evoluzione della Razza; è auspicabile, fatti salvi casi particolari motivati, che nessuno di essi operi nell'ambito della personale provincia di residenza;
 - l'organizzazione, sentito il Comitato consultivo, di incontri periodici di aggiornamento per gli Esperti;
 - la segnalazione delle eventuali inadempienze da parte degli Esperti agli organi competenti dal punto di vista disciplinare;
 - la sospensione dell'affidamento degli incarichi agli Esperti ritenuti inadempienti in attesa delle decisioni su eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 6
NORME COMPORTAMENTALI E DOVERI DEGLI ESPERTI

1. L'Esperto, in particolare, nel momento in cui svolge l'incarico ricevuto ma anche fuori dall'operatività, è una componente del Programma genetico e deve quindi contribuire alla crescita dell'immagine e del credito tecnico del Libro Genealogico stesso.
2. Gli Esperti, anche al di fuori degli incarichi ricevuti devono comunque assolutamente evitare di assumere atteggiamenti che possano risultare negativi per il buon andamento dell'attività.
3. Il comportamento dell'Esperto deve essere sempre improntato alla massima correttezza formale, alla trasparenza nelle decisioni, alla chiarezza e proprietà di linguaggio tecnico e alla riservatezza nei confronti di terzi.
4. L'Esperto deve essere sempre pienamente disponibile a motivare le sue decisioni all'allevatore, al proprietario o al cavaliere/conducente nell'ambito delle visite o rassegne di libro genealogico nelle mostre e nelle attività di natura attitudinale. In particolare, nelle mostre e negli eventi attitudinali deve sempre motivare pubblicamente i suoi giudizi mettendo in evidenza, se possibile, la superiorità di un soggetto rispetto a quello che lo segue in classifica e seguendo rigorosamente i criteri e gli indirizzi tecnici del libro genealogico.
5. L'Esperto è assolutamente tenuto al massimo rispetto dei colleghi e a collaborare con essi per il miglior funzionamento del Programma genetico e per la crescita tecnica. Deve astenersi in tutti i modi dall'esprimere giudizi sull'operato dei colleghi.
6. L'Esperto deve assolutamente astenersi da esprimere giudizi negativi in pubblico circa l'operato di ANACRHA I e degli Organi tecnici e dell'Ufficio Centrale.
7. Gli Esperti possono espletare la loro attività solo su espresso incarico dell'Ufficio Centrale. Non possono giudicare in manifestazioni non riconosciute dall'Ente selezionatore salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Centrale.

8. Ove fossero richiesti per giudicare manifestazioni che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, devono richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Centrale.
9. Qualora impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali sia stato designato, deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Centrale.

Art. 7

ASSENZA DAGLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO

1. E' fatto obbligo agli Esperti di Razza di partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle riunioni che l'Ufficio Centrale riterrà opportuno organizzare. L'Ufficio Centrale, sentito il parere del Comitato consultivo, può riservarsi di impiegare o meno l'Esperto in caso di sua assenza all'ultimo incontro di aggiornamento.
2. In caso di assenza per due incontri consecutivi l'Esperto è sospeso da ogni incarico e potrà riprendere l'attività solo dopo aver presenziato ad un ulteriore incontro di aggiornamento e/o dopo aver effettuato un apposito ciclo di tirocinio stabilito dall'Ufficio Centrale.

Art. 8

ASSUNZIONE DI INCARICHI AMMINISTRATIVI

1. Qualora l'esperto assuma incarichi:
 - nel Consiglio Direttivo dell'ANACHRAI;
 - nei consigli di Sezione o nel Consiglio Direttivo delle Associazioni/Federazioni socie;
 - quale delegato di ANACRHAI in associazioni internazionali;viene sospeso dall'incarico.
2. L'Esperto è comunque tenuto a partecipare agli incontri di aggiornamento e potrà riprendere l'attività solo dopo adeguato tirocinio stabilito dall'Ufficio centrale.

Art. 9

NOMINA RAPPRESENTANTE ESPERTI NELLA CTC

1. In base a quanto previsto dall'art. 4 del Disciplinare del L.G., tra gli Esperti viene scelto e nominato un componente che avrà il compito di rappresentare il Corpo Esperti in seno alla Commissione Tecnica Centrale. La nomina potrà avvenire a seguito di votazione scritta o per acclamazione in occasione di apposita riunione da tenersi in presenza o anche per via telematica. Della riunione nel corso della quale verrà nominato il rappresentante, sarà stilato un apposito verbale a cura del Direttore di ANACRHAI o di Suo incaricato.

Art. 10

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Ogni provvedimento disciplinare nei confronti degli Esperti di Razza è assunto dal Consiglio Direttivo dell'ANACHRAI su segnalazione del Comitato consultivo.
2. I provvedimenti previsti sono:
 - l'ammonizione scritto;

- la sospensione temporanea da ogni incarico;
- la radiazione dal Corpo Esperti.

3. Il Consiglio Direttivo deve sempre assumere tutte le necessarie informazioni prima di stabilire qualsiasi provvedimento disciplinare ed esprimere le sue decisioni per iscritto all'interessato e al Comitato consultivo degli Esperti.